

2.1.99. 128.1



dott. Di Franco
29/3/3

prego personale
29/3/3

Roma,

29 FEB. 2008

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XI

Prot. n. 28752
Rif. Prot. Entrata n. 21081
Allegati:
Risposta a nota n. 2486 del 6 febbraio 2008

Al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
Ufficio Legislativo
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

e p.c.

Al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
Direzione Generale per i beni
architettonici storico-artistici ed
etnoantropologici
Via di San Michele, 22
00153 ROMA

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Al Dipartimento per le Politiche
Fiscali
SEDE

All' Agenzia delle Entrate
Via C. Colombo, 426 C/D
00145 ROMA

Alla Equitalia S.p.A.
Via A. Millevoi, 40/42
00178 ROMA

All' Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali
Via di San Michele, 17
00153 ROMA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI UDC - UFFICIO LEGISLATIVO - 3 MAR. 2008 Prot. N° GPUL: 4265 CLASS. _____

OGGETTO: Richiesta indicazioni operative in materia di riscossione coattiva di somme dovute al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Applicazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

E' pervenuta la nota indicata in epigrafe con la quale codesto Ministero ha chiesto indicazioni in ordine alla procedura da seguire per il recupero coattivo delle somme di cui agli artt. 34, comma 3, e 160 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tali somme attengono a spese anticipate – da porre a carico del proprietario, possessore, detentore o responsabile – per l'esecuzione di interventi conservativi o di reintegrazione concernenti beni culturali.

La suddetta nota, come precisato nella stessa, fa seguito ad altra (n. 12700 del 3 aprile 2003) riguardante analoga problematica, inviata a suo tempo all'Ufficio Legislativo Finanze e rimasta, a quanto riferito, inevasa.

In particolare, nella nota in riscontro si ipotizza – sulla scorta di un non meglio individuato orientamento espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – che, per il recupero delle cennate somme, in alternativa alla procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possa essere attivata la procedura di riscossione mediante ruolo prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Al riguardo, si ritiene di condividere il richiamo all'art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, in virtù del quale è stata estesa, in via generale, a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Con il cennato decreto legislativo n. 46 del 1999, infatti, è stato individuato nel ruolo lo strumento ordinario della riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato e di quelle degli enti pubblici, anche previdenziali. Tra l'altro, detto strumento può essere utilizzato anche per la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali.

Il ruolo, quindi, come ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 14 dicembre 2000, n. 231, in sostanza, viene a costituire il mezzo privilegiato per la riscossione delle entrate di tutte le pubbliche amministrazioni.

Attualmente, infatti, la procedura di riscossione a mezzo ingiunzione fiscale, prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, riguarda per lo più la riscossione dei tributi e delle altre entrate di Regioni ed enti locali, laddove gli stessi non affidino la riscossione coattiva agli agenti della riscossione.

Quanto alla specifica procedura per la formazione del ruolo occorre far riferimento all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed al decreto del Ministro delle Finanze del 3 settembre 1999, n. 321,

recante il regolamento per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna.

L'ente creditore, nella fattispecie in esame il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dovrà quindi formare il ruolo e consegnarlo all'agente delle riscossione (già concessionario della riscossione) competente per territorio, secondo le modalità previste dal cennato decreto ministeriale n. 321 del 1999.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto l'attribuzione delle funzioni relative al servizio nazionale di riscossione all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.

Ad ogni buon conto, per una puntuale analisi della procedura in argomento, si rinvia alla normativa sopra citata nonché ad eventuali specifici chiarimenti che potranno essere richiesti all'Agenzia delle Entrate e ad Equitalia S.p.A., entrambe in indirizzo per conoscenza.

9

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carletti



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.n. 2486
All.1

Roma,

- 6 FEB. 2008

Al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale
dello Stato - Ispettorato
Generale di finanza - Uff. XI
ROMA

e.p.c.

Alla Direzione generale per i
beni architettonici storico-
artistici ed etnoantropologici
SEDE

Oggetto: Richiesta indicazioni operative in materia di riscossione coattiva di somme dovute a questo Ministero - Applicazione del D.lgs. 26.2.1999, n.46.

Tra le competenze delle Direzioni generali nonché delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, nell'ambito del nuovo assetto organizzativo di questo Ministero, rientrano quelle relative all'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie e quelle relative all'adozione dei provvedimenti necessari per il recupero di somme, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 22.1.2004, n.42).

Con particolare riguardo alle sanzioni pecuniarie da tempo si è posta la questione del recupero coattivo delle somme non riscosse per le spese inerenti gli interventi conservativi poste a carico del proprietario, possessore, detentore (art. 34, comma 3 del d.lgs 42/2004) così come del recupero delle somme dovute per l'esecuzione delle opere necessarie alla reintegrazione dei beni culturali che hanno subito danni (art. 160 del d.lgs 42/2004).

Il problema è già stato sottoposto all'attenzione di codesto Ministero con un quesito formulato dall' allora competente Direzione generale per i beni

architettonici e del paesaggio (nota n.12700 del 3.4.2003 che si allega in copia) e al quale, a tutt'oggi, non risulta essere stato fornito riscontro.

Si segnala al riguardo che diversi uffici periferici di questo Ministero hanno più volte sollevato la problematica in questione.

In particolare da una precedente corrispondenza intercorsa tra Uffici di questa Amministrazione è emersa la possibilità, evidenziata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, di attivare, per il recupero somme dovute a titolo di sanzione e non riscosse, in luogo della procedura prevista dal R.D. 639/1910, quella prevista dall'art. 17 del d.lgs 26.2.1999, n.46 recante "*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n.337*" che ha provveduto modificare e integrare il DPR 29.9.1973, n.602.

Peraltro, anche detta procedura non ha risolto i problemi operativi per gli uffici periferici, soprattutto per quel che riguarda la tenuta dei ruoli, l'individuazione dei concessionari e dei relativi rapporti, considerato anche il fatto che non sempre le locali Agenzie delle entrate sono state in grado di fornire indicazione e chiarimenti in merito.

Tutto ciò premesso si chiede a codesto Dipartimento di voler fornire alla scrivente indicazioni circa le possibili soluzioni che possono essere adottate per far fronte alla problematica suesposta, indicando la procedura più idonea da adottare, al fine di conoscere sia l'organo competente all'iscrizione al ruolo del titolo esecutivo sia l'organo competente a gestire la procedura di esecuzione coattiva.

In attesa di cortese riscontro si ringrazia per la preziosa collaborazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Francesca Quadri)



